

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 14 maggio 2004 - Deliberazione N. 711 - Area Generale di Coordinamento N. 18 Assistenza Sociale Attività Sociali Sport Tempo Libero e Spettacolo - **Linee di indirizzo concernenti le strutture residenziali e semi residenziali la loro catalogazione tipologica, i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, le procedure per l'autorizzazione al funzionamento.**

omissis

Premesso che

- L'art 6 - comma "c" - detta legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", attribuisce ai Comuni l'esercizio delle funzioni inerenti alla vigilanza e all'autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma con l'art. 1 - comma 5-;

- l'art. 11 detta L. 328/00, stabilisce che l'autorizzazione al funzionamento a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti appartenenti al terzo settore è rilasciata dai Comuni in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce ed integra i requisiti minimi stabiliti dallo Stato giusta art. 9 - comma 1 lettera "c" - della medesima legge;

- l'art. 8 - comma 3 lettera "f" - della già citata legge, attribuisce alle regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma con l'art. 1 - comma 5-;

Considerato che

con Decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 308 del 21/05/2001, sono stati determinati i requisiti minimi strutturati ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

vista

- la L. R. 18 ottobre 1989 n. 21 e 4 novembre 1991 n. 17, recanti "Interventi a favore degli anziani";

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

- la L.R. n. 11 del 15 marzo 1984 - «Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale»;

- la legge 23 dicembre 1975, n. 698 - "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia";

- la legge 4 maggio 1983, n. 184 e s.m. - "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

- la legge 28 agosto 1997, n. 285 - «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

- la D.G.R. n. 6317, del 27 dicembre 2002 - «Linee di indirizzo per l'accoglienza familiare e comunitaria di minori in difficoltà personali e socio-familiari»;

- la D.G.R. n. 2843 del 8/10/2003 - Approvazione delle figure professionali sociali della Regione Campania»;

Ritenuto che

nell'attesa di una norma regionale che disciplini complessivamente la materia di cui trattasi, è opportuno fornire ai Comuni atti d'indirizzo per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite;

Sentite le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei competenti organismi e istituzioni;

Acquisito il parere dell'ufficio Legislativo in data 27/04/2004 con nota n.225/UDCP/UL/Reg.79

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,

- di approvare l'unito documento, che forma parte integrante del presente atto, denominato: "LINEE D'INDIRIZZO CONCERNENTI LE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI, LA LORO CATALOGAZIONE TIPOLOGICA, I REQUISITI ORGANIZZATIVI, FUNZIONALI E STRUTTURALI, LE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO" che costituisce parte integrante del presente atto;

- di inviare la presente deliberazione al Settore Assistenza Sociale, ai Sindaci dei Comuni campani, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Regionale per la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C..

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 14 maggio 2004 - Deliberazione N. 711 - Area Generale di Coordinamento N. 18 Assistenza Sociale Attività Sociali Sport Tempo Libero e Spettacolo - **Linee di indirizzo concernenti le strutture residenziali e semi residenziali la loro catalogazione tipologica, i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, le procedure per l'autorizzazione al funzionamento.**

Allegato

LINEE D'INDIRIZZO CONCERNENTI LE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI, LA LORO CATALOGAZIONE TIPOLOGICA, I REQUISITI ORGANIZZATIVI, FUNZIONALI E STRUTTURALI, LE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Principi generali e finalità

Con Il presente documento la Regione Campania intende determinare i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture residenziali e semiresidenziali, sia private che pubbliche e in qualsiasi modalità gestionale organizzate, devono possedere per essere autorizzate al funzionamento. In coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione e in attuazione delle norme e dei principi fissati dalla legge n. 328/00, i requisiti minimi, individuati dal presente atto, sono volti a garantire la qualità della vita, la non discriminazione, le pari opportunità alle persone che, per qualsiasi motivo, trovano accoglienza ed ospitalità nelle strutture catalogate al successivamente. Le strutture oggetto della presente manifestazione di volontà, nell'ambito del complessivo sistema integrato di interventi e servizi sociali, sono articolate in modo da ridurre i fenomeni di marginalità ed esclusione sociale. Devono, pertanto, essere organizzate in modo da eliminare fenomeni di istituzionalizzazione e promuovere percorsi individualizzati volti al godimento pieno dei diritti fondamentali.

Strutture soggette all'obbligo di autorizzazione

Sono soggette ad obbligo di autorizzazione al funzionamento le strutture operanti sul territorio regionale, sia pubbliche che private, gestite sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati, così come individuati dall'art. 1, comma 4 e 5, della l. n. 328/00, che offrono accoglienza ed ospitalità di tipo residenziale e semiresidenziale:

- ad anziani, per interventi sociali finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno delle famiglie;
- a persone con disabilità, per interventi sociali e socio-educativi finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia e al sostegno delle famiglie;
- ai minori e alle persone individuate nelle "Linee d'indirizzo per l'accoglienza familiare e comunitaria di minori in difficoltà personali e socio-familiari", approvate dalla Regione Campania con l'atto deliberativo di G.R. n. 6317 del 27/12/02.

Indipendentemente dalla denominazione dichiarata, le strutture residenziali e semi residenziali rivolte alle persone prima indicate, sono ricomprese nella catalogazione tipologica, contenente caratteristiche organizzative funzionali e strutturali distinti per aree di intervento e per singole tipologie di servizio, riportata nel presente atto. Ciò posto, tuttavia, la catalogazione tipologica delle strutture definita con il presente documento, non ha carattere rigido ed esaustivo. La Regione Campania, pertanto e coerentemente con quanto stabilito della l. n. 328/00 e nell'ambito degli indirizzi definiti dai Piani nazionali, intende favorire l'arricchimento dell'offerta di servizi residenziali e semiresidenziali attraverso la sperimentazione di strutture non previste successivamente. Possono, dunque - fermo restando i principi e le finalità indicati nel presente atto- essere autorizzate al funzionamento strutture d'accoglienza residenziale e semiresidenziale progettate su modelli funzionali, organizzativi e strutturali non previsti nel presente documento. Per tali strutture è obbligatoria l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune, previa acquisizione obbligatoria del parere favorevole del competente Ufficio regionale. L'autorizzazione al funzionamento rilasciata a strutture sperimentali è da intendersi valida per il tempo occorrente a verificare la capacità della organizzazione a fronteggiare e risolvere, in modo originale, le problematiche che intende affrontare. Tale autorizzazione è valida per il tempo necessario a verificare la positività della proposta e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

L'autorizzazione al funzionamento è obbligatoria per le strutture di nuova realizzazione o di nuova destinazione, nonché per quelle già esistenti o in fase di ristrutturazione.

Requisiti strutturali ed ambientali comuni

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, tutte le strutture catalogate col presente atto devono:

- essere ubicate in contesti urbani e in zone adeguatamente servite dai mezzi del trasporto pubblico;
- essere pienamente accessibili e visitabili;
- essere fornite di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento;
- essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto.

Requisiti organizzativi comuni

In tutte le strutture, gli ospiti organizzano in modo autonomo la propria vita quotidiana e decidono di quali prestazioni e servizi usufruire.

I soggetti gestori delle strutture, in relazione alle specifiche tipologie, devono:

- organizzare le attività nel rispetto dei ritmi di vita degli ospiti;
- organizzare gli spazi interni in modo da garantire agli utenti autonomia individuale, fruibilità senza limitazioni e rispetto della riservatezza personale;
- assicurare l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi;
- assicurare la presenza nella struttura, secondo i termini e i tempi stabiliti, del personale previsto per ciascuna tipologia di struttura successivamente catalogata;
- adottare una carta dei servizi, ai sensi della l. n. 328/00, che garantisca i diritti di informazione, controllo e partecipazione degli utenti;
- predisporre, nel quadro delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, un registro degli utenti, con l'indicazione dei piani individuali di assistenza o dei progetti educativi individuali.

Autorizzazione al funzionamento-Procedura

Il rilascio e l'annullamento del provvedimento che autorizza il funzionamento delle strutture, individuate con il presente atto, sono di competenza del Comune in cui esse hanno sede.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione di questo provvedimento sul BURC, i soggetti gestori delle strutture già operanti, alla data di approvazione del presente atto, sono tenuti a inoltrare istanza al Comune, sul cui territorio insiste la struttura, al fine di ottenere l'autorizzazione provvisoria al funzionamento.

L'autorizzazione provvisoria al funzionamento è subordinata al possesso dei requisiti minimi previsti dal D.M. n. 308/01, ed è rilasciata nel termine di 60 giorni, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza. Trascorso tale termine l'autorizzazione provvisoria si intende accordata.

Alle strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, è fatto obbligo di adeguarsi ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali indicati nel presente atto, nel termine perentorio di 12 mesi non prorogabili. Qualora, decorso il termine indicato, tali strutture non abbiano provveduto ad inoltrare istanza di autorizzazione definitiva al funzionamento, l'atto autorizzativo provvisorio si intende annullato.

I soggetti gestori di strutture di nuova istituzione, prima di iniziare l'attività, devono possedere l'autorizzazione al funzionamento, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente atto.

Il Comune, avvalendosi degli Uffici di Piano ex l. n. 328/00, verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi e, entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza il funzionamento della struttura.

Nell'atto di autorizzazione il Comune deve indicare:

- la denominazione della struttura;
- la tipologia della struttura;
- la ubicazione;
- la capacità ricettività massima;
- la denominazione del soggetto gestore e il nominativo del legale rappresentante.

Il Comune qualora, nei termini prima indicati, accerti la non conformità della struttura ai previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego deve darne comunicazione al legale rappresentante del soggetto gestore, che entro 15 giorni può presentare elementi e/o documenti integrativi.

In caso di variazione di uno o più requisiti indicati nell'atto di autorizzazione al funzionamento, il legale rappresentante del soggetto gestore della struttura, entro 10 giorni dall'intervenuta variazione, è tenuto a darne comunicazione al Comune che ha emesso l'autorizzazione al funzionamento chiedendone l'aggiornamento.

Nel caso di sospensione dell'attività, il legale rappresentante del soggetto gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento. La sospensione dell'attività, qualora si protragga per più di 6 mesi continuativi, comporta l'annullamento dell'autorizzazione al funzionamento.

Domanda di autorizzazione al funzionamento

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore, indirizzata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto gestore;
- 2- certificati penali del legale rappresentante del soggetto gestore;
- 3- indicazione dell'ubicazione della struttura e titolo di godimento della stessa;
- 4- copia della planimetria quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi;
- 5- indicazione della destinazione d'uso dei locali e degli spazi;
- 6- certificazione di abitabilità e di idonea conformità urbanistica;
- 7- attestazione di possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nelle strutture;.
- 8- relazione di un tecnico abilitato sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche della struttura e delle sue pertinenze;
- 9- indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
- 10- polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari;
- 11- copia della carta dei servizi adottata dalla struttura;
- 12- progetto assistenziale generale e/ o progetto educativo generale;
- 13- l'indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione ex d.lgs. 626/94.

In deroga a quanto prima indicato, per le strutture individuate con d.G.R. n. 6317/02 così come di seguito ridefinite e per le strutture classificate con il presente atto rivolte ad un numero massimo di 6 utenti, la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione al funzionamento è quella prevista nella citata deliberazione integrata dai documenti di cui ai precedenti punti "8", "9", "10", "11" e "13". Le predette strutture, non configurandosi come imprese che, in via prevalente, producono, trasformano o vendono alimenti sono esentate dall'obbligo di possedere un proprio sistema HACCP, salvo diversa disposizione prevista dai regolamenti comunali.

Attività di vigilanza e controllo

Il Comune, mediante controlli periodici e visite non programmate nelle strutture residenziali e semiresidenziali, oggetto del presente atto, operanti nel territorio di competenza, verifica la realizzazione del progetto assistenziale o del progetto educativo che ne orienta la operatività e accerta la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione al funzionamento. Per l'esercizio di tale funzione il Comune può avvalersi delle professionalità impegnate negli Uffici di Piano ex l. n. 328/00 e delle UOMI e UOPC delle ASL. Il Comune, qualora constati la mancata attuazione del programma assistenziale o del progetto educativo generale adottati dalle strutture, e/o il venir meno di uno o più requisiti strutturali, comunica, immediatamente e comunque entro tre giorni dalla constatazione, al legale rappresentante del soggetto gestore un provvedimento di diffida alla regolarizzazione. Il provvedimento di diffida deve indicare le necessarie prescrizioni e il termine di adeguamento rapportato alle irregolarità riscontrate. In caso di gravi illegittimità, il Comune può annullare l'autorizzazione al funzionamento, individuando contestualmente le strutture ove collocare gli utenti ivi ospitati e/o soluzioni alternative.

Il Comune, nel caso di mancato adeguamento da parte della struttura alle prescrizioni e/o ai termini ingiunti nella diffida di regolarizzazione, annulla il provvedimento di autorizzazione.

Il Settore Assistenza Sociale della Regione Campania effettua controlli, anche a campione, per esaminare l'esercizio, da parte dei Comuni, delle funzioni ad essi attribuite. In caso di inerzia da parte dei Comuni il predetto Settore esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Anagrafe regionale delle strutture

È istituita presso il Settore Assistenza Sociale della Regione Campania l'Anagrafe delle strutture residenziali e semiresidenziali presenti nel territorio regionale. Pertanto è fatto obbligo ai Comuni di trasmettere all'Anagrafe regionale:

- i provvedimenti autorizzativi, entro sette giorni dalla loro emissione;
- i provvedimenti di annullamento, entro tre giorni dalla loro emissione;
- i mutamenti dei dati contenuti nei provvedimenti di autorizzazione, entro sette giorni dall'intervenuta conoscenza.

Strutture per minori

Fermo restando quanto stabilito con d.G.R. n. 6317/01, le strutture rivolte alle persone individuate con il predetto atto, sono integrate e modificate così come risulta dalla successiva catalogazione tipologica. Col presente atto si annulla la D.G.R. n. 6317/01 nella parte in cui stabilisce che «In caso di diniego dell'autorizzazione e/o in caso di sospensione della stessa, è ammessa opposizione da parte del richiedente o del titolare dell'autorizzazione concessa, da presentarsi, entro 30 giorni dalla notifica, alla Regione Campania, che si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento» e si rettifica l'indicazione data per determinare l'importo mensile della retta. A tale proposito, si suggerisce di assumere a riferimento un importo compreso tra i 70 e i 90 € per individuare il costo della retta prodie procapite di cui il soggetto inviante deve farsi carico. L'importo suggerito va rivalutato in base all'indice ISTAT dell'inflazione calcolato su base annua.

CARATTERISTICHE, ATTIVITA' E REQUISITI DELLE STRUTTURE

Nota introduttiva

Le strutture, indipendentemente dalla denominazione utilizzata, oltre alle caratteristiche comuni, precedentemente richiamate, devono possedere i requisiti, previsti per le specifiche tipologie, di seguito riportati.

All'interno di uno stesso immobile non possono trovare collocazione più di una struttura residenziale e di una struttura a ciclo diurno. In deroga a ciò i Comuni possono autorizzare il funzionamento di più strutture residenziali ubicate nello stesso stabile, purchè:

- 1 - si tratti di case sociali o case famiglia, così come di seguito definite;
- 2 - che ciascuna di esse sia gestita da soggetti diversi;
- 3 - che nello stabile ove sono allocate più case sociali e/o case famiglia, gli appartamenti ad esse destinati non superino il 30% degli alloggi.

Ai fini del presente atto, per soggetti autonomi si intendono coloro in grado di espletare le attività di base della vita quotidiana nonché le attività strumentali; per soggetti semiautonomi si intendono coloro i quali sono in grado di espletare le sole funzioni di base della vita quotidiana.

Nelle strutture per minori per educatore si intende la figura professionale individuata dalla d.G.R. n. 2843 del 8/10/2003 e, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, un operatore con diploma di scuola secondaria e, almeno, quattro anni di documentabile esperienza presso strutture pubbliche o private, come già disposto dalla d.G.R. n. 6317/01.

1. STRUTTURE PER ANZIANI

Le strutture per anziani sono:

- 1.1 Centro sociale polifunzionale
- 1.2 Casa sociale
 - 1.2.1 appartamento sociale
 - 1.2.2 gruppo-appartamento
- 1.3 Comunità alloggio
- 1.4 Casa albergo

1.1 CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE

Tipologia

Il centro sociale polifunzionale è una struttura articolata in spazi multivalenti, caratterizzata da una pluralità di attività e servizi offerti, volti a favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita, al sostegno dell'autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione.

Carattere

Struttura a ciclo semiresidenziale. Le modalità di funzionamento e di gestione del centro devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli/le utenti e delle famiglie. I giorni e gli orari di apertura sono determinati dagli enti gestori in relazione alle esigenze degli/le utenti.

Ricettività

Massimo 30 utenti.

Prestazioni

- ❑ Il centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli/le utenti.
- ❑ Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.
- ❑ Il centro deve, in ogni caso, organizzare attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli/le ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.
- ❑ Il centro può organizzare altre attività quali:
 - attività di indirizzo e consulenza;
 - attività culturali;
 - attività laboratoriali;
 - attività ludico-ricreative;
 - corsi di ginnastica dolce;
 - iniziative di auto-mutuo-aiuto.

Personale

- ❑ Un coordinatore responsabile della struttura;
- ❑ Personale addetto ai servizi di pulizia e, se presente il servizio, alla preparazione dei pasti;
- ❑ Operatori socio-assistenziali, in rapporto di un operatore ogni dieci utenti;
- ❑ Figure professionali in relazione alle attività;
- ❑ A tali figure obbligatorie possono aggiungersi altre figure professionali, volontari e ragazzi/e del servizio civile.

Modulo abitativo

- ❑ Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura.
- ❑ La struttura deve, in ogni caso, prevedere:
 - congrui spazi destinati alle attività;
 - una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
 - autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;
 - spazio amministrativo;
 - linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;
 - un locale destinato a servizi igienici ogni 10 utenti, differenziato per uomini e donne, e, in ogni caso, almeno un locale per servizi igienici per piano differenziato per uomini e donne;
 - un servizio igienico per il personale.

1.2 CASA SOCIALE

1.2.1 APPARTAMENTO SOCIALE

1.2.2 GRUPPO-APPARTAMENTO.

Tipologia

Appartamento sociale. Struttura per soggetti autonomi, singoli o che condividono un patto di convivenza nell'ambito di un progetto di indipendenza abitativa;

Gruppo-appartamento. Struttura per soggetti autonomi e/o parzialmente autonomi che optano per una scelta di convivenza, pur nel contesto di una soluzione abitativa autonoma.

Carattere

Appartamento sociale: residenziale.

Gruppo-appartamento: residenziale.

Ricettività

Appartamento sociale. 1 o 2 posti.

Gruppo-appartamento. Massimo 6 posti.

Prestazioni

Appartamento sociale; Gruppo-appartamento.

- Su richiesta degli utenti vengono concordate prestazioni di assistenza familiare e/o socio-assistenziali;
- Presenza, a richiesta dell'utente, di figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

Personale

Appartamento sociale; Gruppo-appartamento.

- Personale di assistenza familiare e/o socio-assistenziale;
- Figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

Modulo abitativo

Appartamento sociale.

- Appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente dimensionato in relazione ai bisogni degli/Ile ospiti.
- Ogni appartamento deve comprendere:
 - Spazio letto;
 - Zona soggiorno-pranzo;
 - Zona cucina. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero;
 - Locale servizi igienici. Il locale deve essere dotato di un campanello di allarme;
 - Postazione telefonica abilitata.

Gruppo-appartamento.

- Appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente dimensionato in relazione ai bisogni degli/Ile ospiti.
- Ogni appartamento deve comprendere:
 - Camere da letto singole o doppie;
 - Due locali per servizi igienici. I locali devono essere dotati di un campanello di allarme;
 - Una stanza soggiorno-pranzo;
 - Cucina. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero.
 - Postazione telefonica abilitata.

1.3 COMUNITA' ALLOGGIO

Tipologia

Struttura per anziani autonomi e semi autonomi che, in una situazione favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di condividere risorse e capacità di coabitazione.

Carattere

Residenziale.

Ricettività

Da 7 a 12 posti.

Prestazioni

- Prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;
- Attività di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane;
- Attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale;
- Laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi;
- Prestazioni sanitarie assimilabili alle forme di assistenza domiciliare.

Personale

- Personale addetto ai servizi alberghieri;
- Un coordinatore responsabile della struttura;
- Operatori socio-assistenziali, in rapporto di un operatore ogni sei persone di giorno e di un operatore di notte;
- Figure professionali in relazione alle attività;
- A tali figure obbligatorie possono aggiungersi altre figure professionali, volontari e ragazzi/e del servizio civile.

Modulo abitativo

Alloggi

- La struttura deve essere dotata di camere da letto singole o doppie. Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, uno tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto;
- Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per i servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia o vasca con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno.

Servizi

- La struttura deve comprendere:
 - Cucina e dispensa. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero;
 - Sala pranzo. La dimensione della sala deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/Ile ospiti del modulo;
 - Spazio destinato alle attività e al tempo libero;
 - Almeno un locale per i servizi igienici per piano. Il locale per i servizi igienici, dotato di un campanello di allarme, deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola);
 - Spazio lavanderia;
 - Spazio destinato al personale in servizio notturno;
 - Linea telefonica abilitata a disposizione degli/Ile utenti.

1.4 CASA ALBERGO

Tipologia

Struttura per anziani autonomi e, prevalentemente, semi autonomi che, col supporto dei servizi sociali, preferiscono condurre una vita comunitaria usufruendo di servizi collettivi.

Carattere

Struttura a carattere residenziale.

Ricettività

Massimo 36 utenti divisi in moduli da 12.

Prestazioni

- Prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;
- Attività di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane;
- Attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale;
- Laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi;
- Prestazioni sanitarie assimilabili alle forme di assistenza domiciliare.

Personale

- Personale addetto ai servizi alberghieri;
- Un coordinatore responsabile della struttura;
- Operatori socio-assistenziali, in rapporto di un operatore ogni sei persone di giorno e di un operatore ogni dodici persone di notte;
- Figure professionali in relazione alle attività;
- A tali figure obbligatorie possono aggiungersi altre figure professionali, volontari e ragazzi/e del servizio civile.

Modulo abitativo

Alloggi

- Gli alloggi sono aggregati in moduli di non oltre dodici posti letto, in modo da costituire più comunità autosufficienti all'interno della struttura.
 - La struttura deve essere dotata di camere da letto singole o doppie. Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, uno tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto;
 - Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per i servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia o vasca con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme.

Servizi

- La struttura deve comprendere:
 - Cucina e dispensa. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero;
 - Sala pranzo. La dimensione della sala deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/le ospiti del modulo;
 - Spazio destinato alle attività e al tempo libero;
 - Almeno due locali per servizi igienici collegati agli spazi comuni e, in ogni caso, almeno un locale per i servizi igienici per piano. Il locale per i servizi igienici, dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno, deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola);
 - Locale destinato al deposito della biancheria sporca;
 - Spazio lavanderia;
 - Spazio destinato al personale in servizio notturno;
 - Un ascensore nelle strutture distribuite su più di un piano;
 - Linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti.

2. STRUTTURE PER SOGGETTI CON DISABILITÀ

Le strutture per soggetti con disabilità sono:

2.1 Centro sociale polifunzionale;

2.2 Casa sociale:

2.2.1 appartamento sociale;

2.2.2 gruppo-appartamento;

2.3 Comunità-alloggio.

2.1 CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE

Tipologia

Il centro sociale polifunzionale è una struttura articolata in spazi multivalenti, caratterizzata da una pluralità di attività e servizi offerti, volti al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione.

Carattere

Struttura a ciclo semiresidenziale. Le modalità di funzionamento e di gestione del centro devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli/Ile utenti e delle famiglie. I giorni e gli orari di apertura sono determinati dagli enti gestori in relazione alle esigenze degli/Ile utenti.

Ricettività

Massimo 30 utenti.

Le attività formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di non più di dieci persone.

Prestazioni

- ❑ Il centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli/Ile utenti.
- ❑ Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.
- ❑ Il centro deve, in ogni caso, organizzare attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli/Ile ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.
- ❑ Il centro può organizzare altre attività quali:
 - attività di indirizzo e consulenza;
 - attività culturali;
 - attività di formazione;
 - attività laboratoriali;
 - attività ludico-ricreative;
 - iniziative di auto-mutuo-aiuto.

Personale

- ❑ Un coordinatore responsabile della struttura;
- ❑ Personale addetto ai servizi di pulizia e, se presente il servizio, alla preparazione dei pasti;
- ❑ Figure professionali di assistenza alla persona in rapporto di un operatore ogni due persone con disabilità grave e di un operatore ogni cinque persone con disabilità;
- ❑ Figure professionali in relazione alle attività;
- ❑ A tali figure obbligatorie possono aggiungersi altre figure professionali, volontari e ragazzi/e del servizio civile.

Modulo abitativo

- ❑ Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura.
- ❑ La strutture deve, in ogni caso, prevedere:

- congrui spazi destinati alle attività;
- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
- autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;
- spazio amministrativo;
- linea telefonica abilitata a disposizione degli/Ile utenti;
- un locale destinato a servizi igienici ogni 10 utenti e, in ogni caso, almeno un locale per servizi igienici per piano;
- un servizio igienico per il personale.

2.2 CASA SOCIALE:

2.2.1 APPARTAMENTO SOCIALE;

2.2.2 GRUPPO-APPARTAMENTO.

Tipologia

Appartamento sociale. Struttura per soggetti autonomi con disabilità, singoli o che condividono un patto di convivenza nell'ambito di un progetto di indipendenza abitativa;

Gruppo-appartamento. Struttura per soggetti autonomi con disabilità che optano per una scelta di convivenza, pur nel contesto di una soluzione abitativa autonoma.

Carattere

Appartamento sociale: residenziale.

Gruppo-appartamento: residenziale.

Ricettività

Appartamento sociale. 1 o 2 posti.

Gruppo-appartamento. Massimo 6 posti.

Prestazioni

Appartamento sociale; Gruppo-appartamento.

- ❑ Prestazioni di sostegno alla persona in relazione ai bisogni individuali degli/Ile utenti;
- ❑ Presenza, a richiesta dell'utente, di figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

Personale

Appartamento sociale; Gruppo-appartamento.

- ❑ Personale di sostegno alla persona;
- ❑ Figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

Modulo abitativo

Appartamento sociale.

- ❑ Appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente dimensionato in relazione ai bisogni degli/Ile ospiti.
- ❑ Ogni appartamento deve comprendere:
 - spazio letto;
 - zona soggiorno-pranzo;
 - zona cucina;
 - locale servizi igienici;
 - postazione telefonica abilitata.

Gruppo-appartamento.

- ❑ Appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente dimensionato in relazione ai bisogni degli/Ile ospiti.
- ❑ Ogni appartamento deve comprendere:
 - Camere da letto singole o doppie;
 - Due locali per servizi igienici;
 - Un locale soggiorno-pranzo;

- Cucina;
- Postazione telefonica abilitata.

2.3 COMUNITA-ALLOGGIO

Tipologia

Struttura per soggetti con disabilità autonomi e semi autonomi che, in una situazione favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di condividere risorse e capacità di coabitazione.

Carattere

Residenziale.

Ricettività

Da 7 a 12 posti.

Prestazioni

- ❑ Prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;
- ❑ Attività di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane;
- ❑ Attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale;
- ❑ Laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi;
- ❑ Prestazioni sanitarie assimilabili alle forme di assistenza domiciliare.

Personale

- ❑ Personale addetto ai servizi alberghieri;
- ❑ Un coordinatore responsabile della struttura;
- ❑ Figure professionali di assistenza alla persona in rapporto di un operatore ogni sei persone di giorno e di un operatore di notte;
- ❑ Figure professionali in relazione alle attività;
- ❑ A tali figure obbligatorie possono aggiungersi altre figure professionali, volontari e ragazzi/e del servizio civile.

Modulo abitativo

Alloggi

- La struttura deve essere dotata di camere da letto singole o doppie;
- Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per i servizi igienici.

Servizi

- ❑ La struttura deve comprendere:
 - cucina e dispensa;
 - sala pranzo; La dimensione della sala deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/le ospiti del modulo;
 - spazio destinato alle attività e al tempo libero;
 - almeno un locale per i servizi igienici per piano;
 - spazio lavanderia;
 - spazio destinato al personale in servizio notturno;
 - linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti.

3. STRUTTURE PER MINORI

Le strutture per minori sono:

- 3.1 Centro Diurno polifunzionale
- 3.2 Comunità di pronta e transitoria accoglienza
- 3.3 Comunità Alloggio
- 3.4 Comunità a dimensione familiare:
 - 3.4.1 Casa Famiglia
 - 3.4.2 Comunità educativa di tipo familiare
- 3.5 Gruppo Appartamento
- 3.6 Comunità di accoglienza per gestanti madri e bambini

3.1 CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE

Tipologia

Il Centro Diurno polifunzionale è una struttura articolata in spazi multivalenti, caratterizzata da una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento, l'orientamento. Offre possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative. Assicura supporti educativi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno e supporto alle famiglie.

Carattere

Struttura a ciclo semiresidenziale che si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali. Le modalità di funzionamento e di gestione del Centro sono, per quanto possibile, determinate ad autogestite dagli utenti, in accordo con gli educatori che vi operano. I giorni e gli orari di apertura sono determinati dal soggetto gestore in relazione alle esigenze del contesto.

Ricettività

Nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 30 minori dai 6 ai 18 anni, prioritariamente, residenti nel quartiere o paese .

Le attività formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di max 10 persone, preferibilmente aggregate per classi d'età.

Prestazioni

- Il Centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli/le utenti
- Tutte le attività del Centro sono aperte al territorio. Il Centro deve proporsi come sollecitatore e promotore delle risorse esistenti, al fine di costruire l'adesione dei diversi soggetti ad un patto educativo per la presa in carico della questione minorile a livello territoriale.
- Il Centro può organizzare altre attività quali:
 - attività sportive;
 - attività ricreative
 - attività culturali;
 - attività di supporto alla scuola ;
 - momenti di informazione;
 - vacanze invernali ed estive;
 - somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura.

Personale

- Un coordinatore responsabile della struttura;
- Personale addetto ai servizi di pulizia- se necessario- e, se presente idoneo personale per la preparazione e somministrazione dei pasti;
- Educatori in rapporto di almeno uno per ogni 5 minori;
- Figure professionali funzionali alla realizzazione delle attività;
- A tali figure professionali possono aggiungersi altre figure professionali, volontari e giovani del servizio civile.

3.2 COMUNITA' DI PRONTA E TRANSITORIA ACCOGLIENZA

Tipologia

È una tipologia di servizio finalizzata all'accoglienza di minori di età compresa tra gli 11 e i 18 anni che, vivendo un'emergenza socio-educativa, necessitano di un urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea. Ciò nell'attesa della formulazione di un progetto educativo individualizzato che definisca le risposte più idonee e gli interventi più adeguati alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza. Pertanto la permanenza di un minore nella Comunità di pronta e transitoria accoglienza, di norma, non deve superare i 30 giorni e non può, in ogni caso, protrarsi oltre i 60 giorni.

Carattere

Residenziale

Ricettività

Massimo 6 ragazzi/e, preferibilmente, omogenei per sesso.

Prestazioni

La Comunità assicura:

- ❑ servizi di cura alla persona;
- ❑ azioni volte a garantire una pronta risposta ai bisogni primari;
- ❑ azioni volte ad assicurare, per quanto possibile, la continuità con le attività scolastiche e formative eventualmente in corso;
- ❑ il funzionamento nell'arco delle 24 ore, per tutto l'anno.

La Comunità partecipa all'elaborazione di un piano d'intervento, la cui titolarità resta in capo al Servizio sociale territoriale, che, tenendo conto delle problematiche del minore, ne programma migliore collocazione.

Personale

La Comunità è condotta da un numero di educatori in misura sufficiente a garantire nell'arco delle 24 ore la presenza di almeno un educatore ogni tre ospiti. Gli educatori sono affiancati da altro personale addetto ai servizi generali in misura sufficiente a garantire la funzionalità della struttura. Al fine di affrontare con specifiche professionalità psico-socio-pedagogiche le particolari problematiche del minore accolto nell'emergenza, la comunità deve assicurare la presenza nell'equipe operativa di almeno uno psicologo e un pedagogo.

La Comunità è coordinata da un responsabile che può essere individuato anche tra i componenti dell'equipe.

A tali figure obbligatorie possono aggiungersi volontari e ragazzi/e del servizio civile.

Modulo abitativo

Le Comunità deve essere organizzata in un appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente dimensionato in relazione ai bisogni degli/le accolti.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole o doppie;
- due locali per servizi igienici;
- un locale soggiorno-pranzo; cucina;
- postazione telefonica abilitata.

3.3 COMUNITA' ALLOGGIO

Tipologia

La Comunità alloggio è una proposta educativa integrativa, ovvero alternativa alla famiglia. È rivolta a minori di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, in situazioni di difficoltà personali o socio-familiari, che vivono il processo di strutturazione della loro personalità alla presenza di modelli genitoriali educativamente poco adeguati.

Carattere

Residenziale

Ricettività

La Comunità alloggio può accogliere, preferibilmente per sesso e classi d'età omogenee, massimo 8 minori, che partecipano alla gestione della vita comunitaria, articolata in modo tale da fornire agli ospiti tempi di vita ordinaria elastici ed agevoli e non impostati sulla rigidità di forme ed orari, pur nel rispetto delle esigenze collettive e dei principi fissati nel progetto educativo della struttura.

Nella Comunità, fermo restando la ricettività massima indicata, può essere riservato un posto per l'ospitalità/accoglienza di urgenza.

Prestazioni

La Comunità assicura:

- ❑ servizi di cura alla persona;
- ❑ attività socio educative volte allo sviluppo dell'autonomia individuale;
- ❑ la partecipazione all'elaborazione e al monitoraggio dei progetti educativi individualizzati la cui titolarità resta in capo ai Servizi sociali territoriali.

Personale

La Comunità alloggio è condotta da educatori in ragione di un educatore ogni 3 minori. Gli educatori, preferibilmente di sesso diverso, articolano la loro presenza nella struttura con turni elastici, in modo da mantenere stabili le figure di riferimento per i minori ed il rapporto numerico prima indicato. Agli educatori va affiancato altro personale educativo in misura sufficiente a garantire la funzionalità della struttura e l'assistenza ai minori accolti nell'arco delle 24 ore.

La Comunità è coordinata da un responsabile, che può essere individuato anche tra gli stessi educatori. A tale personale possono aggiungersi volontari e ragazzi/e del servizio civile.

Modulo abitativo

Le Comunità alloggio deve essere organizzata in appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente dimensionati in relazione ai bisogni degli/Ile accolti.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole o doppie;
- due locali per servizi igienici;
- un locale soggiorno-pranzo;
cucina;
- postazione telefonica abilitata.

3.4 COMUNITA' A DIMENSIONE FAMILIARE

Tipologia

La comunità a dimensione familiare rappresenta una proposta educativa integrativa della famiglia. È rivolta a persone in età evolutiva per le quali non è praticabile l'affido.

Le Comunità a dimensione familiare si articolano in:

3.4.1 Casa-Famiglia;

3.4.2 Comunità educativa di tipo familiare.

Definizione

3.4.1 Casa-Famiglia

In questa tipologia di servizio le funzioni di accoglienza ed educative sono svolte da un uomo e una donna coniugati o conviventi che vivono insieme ai minori, assumendo responsabilità genitoriali.

La coppia deve, comunque, essere coadiuvata, in funzione dei singoli progetti educativi individuali e delle attività proprie della struttura, da altre idonee figure professionali.

La Casa Famiglia è rivolta a persone di età compresa tra 0 e i 18 anni.

3.4.2 Comunità educativa di tipo familiare

In questa tipologia di servizio le azioni educative e di accoglienza sono svolte da due educatori di riferimento preferibilmente di sesso diverso, che propongono un modello di accoglienza a dimensione familiare. La coppia di educatori deve essere coadiuvata, nelle attività quotidiane, da altre figure professionali atte ad assicurare l'attuazione del progetto educativo generale e dei singoli progetti individuali.

La comunità educativa di tipo familiare è rivolta a persone di età compresa tra 6 e 18 anni.

Qualora una comunità educativa di tipo familiare per motivi contingenti ospita persone d'età inferiore a quella indicata, assicura la convivenza di uno dei due educatori di riferimento.

Ricettività

Le tipologie di servizio a dimensione familiare possono ospitare massimo 6 minori.

Qualora in una Casa Famiglia siano presenti figli della coppia residente, il numero complessivo di minori non può superare le 8 unità.

In entrambe le strutture, fermo restando la ricettività massima indicata, può essere riservato un posto per la pronta accoglienza.

Carattere

Residenziale

Prestazioni

Le Comunità assicurano:

- ❑ servizi di cura alla persona;
- ❑ attività socio educative volte allo sviluppo del percorso di crescita delle persone accolte;
- ❑ azioni volte, per quanto possibile, al rientro delle persone accolte nei propri contesti familiari;
- ❑ la partecipazione all'elaborazione e al monitoraggio dei progetti educativi individualizzati la cui titolarità resta in capo ai Servizi sociali territoriali.

Personale

Nella Casa-famiglia le figure professionali che affiancano la coppia devono garantire la loro presenza in ragione di almeno una ogni tre minori, nelle ore diurne.

Nella Comunità educativa di tipo familiare il rapporto minimo tra educatori, presenti contemporaneamente, e minori deve essere di uno a tre. Tale rapporto dovrà essere incrementato da altre figure in funzione delle attività educative previste dal progetto educativo generale e dai progetti individualizzati. Nelle ore notturne la comunità educativa di tipo familiare deve assicurare almeno la presenza di una unità di personale educativo.

A tali figure possono aggiungersi volontari e ragazzi/e del servizio civile.

Modulo abitativo

Le Comunità a dimensione familiare devono essere organizzate in appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente dimensionati in relazione ai bisogni degli/le accolti.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole o doppie;
- due locali per servizi igienici;
- un locale soggiorno-pranzo; cucina;
- postazione telefonica abilitata.

3.5 GRUPPO-APPARTAMENTO

Tipologia

Il Gruppo-appartamento è un servizio rivolto ad un numero massimo di 4 giovani, preferibilmente omogenei per sesso, che non possono restare e/o rientrare in famiglia e sono vicini o hanno superato il 18° anno d'età e devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia.

Carattere

Residenziale

Prestazioni

Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dai giovani accolti della struttura. Ad essi deve, comunque essere garantita la necessaria assistenza finalizzata:

- al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo;
- all'accompagnamento del giovane nel suo percorso maturativo.

Personale

Nel Gruppo appartamento deve esser garantita, nelle ore più significative della giornata, la presenza di almeno un educatore.

Se occorre la struttura garantirà nelle ore notturne la presenza di almeno una unità di personale educativo.

Modulo abitativo

Il Gruppo-appartamento deve essere organizzato in appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente dimensionati in relazione ai bisogni degli/le accolti.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole o doppie;
- locali per servizi igienici;
- un locale soggiorno-pranzo; cucina;
- postazione telefonica abilitata.

3.6 COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI

Tipologia

La Comunità di accoglienza ospita gestanti e madri con bambino/i che necessitano di appoggio e tutela in luogo protetto nel periodo della gravidanza e/o successivamente, perché prive di sostegno familiare e sociale o perché vivono condizioni di disagio che necessitano di una preparazione alla maternità e alla relazione con il figlio.

Carattere

Residenziale

Ricettività

La Comunità può accogliere un numero massimo di donne non superiore a 4.

La Comunità, fermo restando la ricettività massima indicata, può riservare un posto per l'ospitalità/accoglienza di urgenza.

Prestazioni

La Comunità assicura:

- servizi di cura alla persona;
- attività socio-educative volte allo sviluppo dell'autonomia individuale.

Personale

Nella Comunità opera almeno un educatore impegnato, in stretta collaborazione con i servizi sociali territoriali, a ricostruire o mediare i rapporti delle donne accolte con i loro contesti di provenienza.

Nella Comunità opera, inoltre, altro personale educativo in misura sufficiente a garantire assistenza alle ospiti che partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell'arco dell'intera giornata.

A tali figure possono aggiungersi volontari e ragazzi/e del servizio civile.

Modulo abitativo

La Comunità deve essere organizzata in un appartamento collocato in civili abitazioni o in strutture ad hoc adeguatamente dimensionate in relazione ai bisogni degli/le accolti.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole per ogni donna;
- locali per servizi igienici;
- un locale soggiorno-pranzo;
cucina;
- postazione telefonica abilitata.